

Statuto

(approvato con assemblea dei soci del 20 gennaio 2014)

Associazione “VIP ViviamoInPositivo Libeccciati Livorno” ONLUS



Sommario

TITOLO PRIMO Denominazione, scopi, durata.....	1
Art. 1 - Denominazione	1
Art. 2 – Finalità e attività.....	1
Art. 3 – Durata	2
TITOLO SECONDO Soci	3
Art. 4 – Soci.....	3
Art. 5 – Perdita della qualità di socio	4
TITOLO TERZO Amministrazione dell'associazione.....	5
Art. 6 – Organi	5
Art. 7 – Assemblea	5
Art. 8 – Consiglio Direttivo	7
Art. 9 – Presidente - vicepresidente	8
Art. 10 – Segretario.....	9
Art. 11 – Tesoriere	9
TITOLO QUARTO Patrimonio sociale e entrate	9
Art. 12 – Patrimonio e entrate	9
TITOLO QUINTO Disposizioni varie e finali	10
Art. 13 – Clausola compromissoria	10
Art. 14 – Scioglimento dell'Associazione.....	10
Art. 15 – Norme vigenti.....	10

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 legge 266/91 in quanto iscritta registro del volontariato della Regione Toscana con d.p. n°30 del 18 ottobre 2005

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione, scopi, durata

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una Associazione di volontariato denominata "Vip ViviamoInPositivo Libecciatì Livorno Onlus" retta dal presente statuto.
2. L'Associazione assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) di diritto ai sensi dell' art. 10 co. 8 d.lgs. 4 dicembre 1997 nr 460 in quanto iscritta al registro regionale del volontariato in conformità alla legge Quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266.
3. L'Associazione ha sede in Livorno e può, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili.
4. "Vip ViviamoInPositivo Libecciatì Livorno Onlus" è una associazione democratica, apartitica, aconfessionale e a carattere volontario, sociale nel campo dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti dell'infanzia, dell'handicap e alla Federazione Vip Italia Onlus che ha avuto l'autorizzazione a usare il marchio registrato in quanto ne ha sottoscritto "Carta programmatica dei principi e dei valori", lo statuto e il regolamento.

Art. 2 – Finalità e attività

1. L'Associazione non ha fine di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Le finalità dell'associazione sono:
 - a) promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
 - b) portare l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
 - c) impegnarsi per rendere i cittadini coscienti sui doveri della solidarietà;
 - d) promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumenti la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia;
 - e) favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra i gruppi e le organizzazioni aderenti;
 - f) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
 - g) svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale in collaborazione con associazioni, ONG, enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;

- h) promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo Sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio.

3. L'Associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività:

- a) presenza dei volontari-clown che, previa precisa formazione con oneri in tutto o in parte a loro carico, svolgono servizi negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, nelle case di correzione, negli orfanotrofi, nelle missioni, nei paesi in guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
- b) presenza dei volontari-clown in Paesi in via di sviluppo al fine di garantire momenti di formazione, svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
- c) attuazione di progetti di studio e formazione alla gioia e al buon umore in paesi in via di sviluppo ove le strutture locali siano carenti e in tutti quei paesi ove ne venga fatta esplicita richiesta;
- d) diffondere informazioni agli operatori sanitari, di comunità, agli enti pubblici e privati sull'argomento riguardante la Clownterapia e il Circo Sociale, anche attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, workshop, giornate di studio e la pubblicazione di opere di carattere divulgativo;
- e) realizzare e promuovere iniziative a livello locale, nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti;
- f) condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale;
- g) attuazione di collaborazioni con organismi locali, nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;
- h) sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà e dell'educazione alla gioia;
- i) formazione e invio di volontari nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale, europea e internazionale, intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento all'atto del rientro;
- j) invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO SECONDO

Soci

Art. 4 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti i soci dal compimento del diciottesimo anno di età.
3. Per l'iscrizione a soci ordinari è necessario presentare domanda al Presidente del Consiglio Direttivo.
4. E' compito del Consiglio Direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.
5. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda fanno acquisire la qualifica di socio a tutti gli effetti. L'adesione ha validità fino a revoca o decadenza.
6. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
7. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.
8. I soci hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali dell'assemblea.
9. I soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo statuto, il regolamento e le delibere degli organi sociali;
 - b) versare la quota sociale;
 - c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - d) mantenere un'esemplare moralità.
10. La tessera rilasciata al socio con il versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

1. Al socio che si renda responsabile di infrazioni disciplinari potrà essere inflitto dal Consiglio un richiamo scritto con eventuale sospensione da ogni attività associativa.
2. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Presidente, con effetto dalla data in cui ne viene a conoscenza il Consiglio Direttivo;
 - b) per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo;
 - c) per ritardato pagamento della quota sociale per oltre tre mesi;
 - d) per condanna definitiva a reati penali non colposi;
 - e) per morte.
3. L'esclusione dall'Associazione può avvenire quando il socio
 - A) non abbia ottemperato:
 - a) alle disposizioni del Consiglio Direttivo;
 - b) alle norme dello statuto e/o del regolamento;
 - c) alle deliberazioni dell'associazione;
 - B) abbia una condotta di vita sconveniente e contraria ai principi, agli scopi e alle finalità dell'Associazione o comunque quando il socio si sia reso immeritevole di appartenervi.
4. I provvedimenti di esclusione devono essere ratificati dall'Assemblea con la presenza in proprio o per delega di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione avviene con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
5. La perdita della qualifica di socio non da diritto:
 - a) di avere rimborsate le somme a qualunque titolo versate;
 - b) ad alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.
6. Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio dichiarato decaduto, entro trenta giorni, ove non presente all'assemblea di ratifica.

TITOLO TERZO

Amministrazione dell'associazione

Art. 6 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) il vicepresidente;
 - e) il segretario;
 - f) e, ove nominato dal Consiglio Direttivo, il tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dai soci all'Associazione sono svolte a titolo gratuito.
3. I volontari come pure i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione ai sensi di legge.
4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – Assemblea

1. E' formata dai soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, con lettera o lettera raccomandata o tramite posta elettronica (a discrezione del Consiglio Direttivo con la sola condizione di poter avere certezza della avvenuta comunicazione al socio) inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. L'Assemblea viene convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
 - a) per decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente
 - b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un quinto dei soci.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita:
 - a) in sede ordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega;
 - b) in sede straordinaria con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in proprio o per delega.

5. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente e qualora fosse necessario da persona designata dall'Assemblea.

7. Il Presidente dell'Assemblea:

- a) nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della riunione;
- b) verifica la validità delle deleghe, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea;
- c) coordina gli interventi dei soci.

8. L'Assemblea delibera quella:

- a) ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi
- b) straordinaria delibera, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

9. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

10. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

11. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno ed eventuali sue modifiche;
- d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria deliberare:

- e) sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- f) sulle proposte di modifica dello statuto;
- g) su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. E' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri soci eletti dall'Assemblea.
2. Dura in carica per 4 esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Elegge fra i propri membri il Presidente, il vicepresidente, il segretario, e ove ritenuto necessario, il tesoriere e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio deve provvedere alla loro sostituzione purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dai soci.
5. I nuovi amministratori restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.
6. Tuttavia, se la metà dei consiglieri, in caso di consiglio composto da numero pari di membri, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri nominati dai soci, l'intero consiglio decade automaticamente con effetto dalla sua ricostituzione e provvede a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio, compiendo nel frattempo i soli atti di ordinaria amministrazione.
7. E' presieduto dal Presidente o in caso di impedimento dello stesso dal vicepresidente o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.
8. E' convocato dal Presidente tramite mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche per posta elettronica, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.
9. Si riunisce almeno tre volte all'anno, e ogni volta che lo richiedono almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.
10. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale.
11. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
12. Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- b) emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- c) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa;
- d) redigere il Regolamento interno dell'Associazione;
- e) decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
- f) stabilire l'importo della quota associativa annuale e i termini di pagamento;
- g) elaborare e redigere ogni anno entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo da sottoporre all'assemblea entro i successivi 30 giorni;
- h) presentare entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno solare all'assemblea dei soci il bilancio del periodo medesimo.

Art. 9 – Presidente - vicepresidente

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

3. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.

4 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi.

5. Nel caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

6. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. Ai consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del vicepresidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni.

Art. 10 – Segretario

1. Il segretario coadiuva il Presidente e provvede:

- a) alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;
- b) al disbrigo della corrispondenza;
- c) alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Tesoriere

1. Il ruolo di tesoriere può essere svolto dal Segretario, dal vicepresidente o da altro consigliere eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il tesoriere, ove nominato, coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) predispone il progetto di bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro la metà del mese di marzo;
- b) predispone il progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro la metà del mese di ottobre;
- c) provvede alla tenuta della contabilità, nonché della sua conservazione;
- d) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO
Patrimonio sociale e entrate

Art. 12 – Patrimonio e entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

2. Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote/contributi dei soci e/o privati;
- b) dai contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3. La distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione è vietata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO QUINTO

Disposizioni varie e finali

Art. 13 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 14 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 cod. civ.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui al citato art. 27 cod. civ..
2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Norme vigenti

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia all'ordinamento giuridico in materia di associazioni e in particolar modo alla legge 11 agosto 1991 n° 266.